

## Danno ambientale e attività pericolose ex art. 2050 C.C.: alcune considerazioni

Alberto Loche \*

Il quesito è: deve qualificarsi giuridicamente come attività pericolosa quella che "... comprometta l'ambiente ad esso, arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto od in parte..."?

Il problema è di non poca rilevanza giacché la pericolosità dell'attività integra la presunzione di responsabilità ex art. 2050 che opera a favore del danneggiato attraverso l'inversione dell'onere della prova che impone all'autore del danno la dimostrazione dell'aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, non essendo sufficiente quella relativa alla mancata violazione di norme di legge o di prudenza (Cass. 21 novembre 1984 n. 5960).

Normalmente viene lasciata al prudente apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della pericolosità o meno di una determinata attività (v. anche Cass. 21 giugno 1984 n. 3678); è questo orientamento costante della S.C. in materia di responsabilità civile e cioè nell'ambito della sfera dei rapporti tra privati (Scognamiglio voce Responsabilità Civile - Novissimo digesto italiano- Torino 1968 - XV pag. 633).

Orbene il quesito dianzi proposto meglio si inquadra nel più generale problema della quantificazione giuridica del danno ambientale e sul correlativo diritto al risarcimento da parte dello Stato, introdotto dall'art. 18 della L. n. 349/86. Non è questa la sede per approfondire tale tematica (sulla quale peraltro è già stato scritto).

Basterà ricordare l'insegnamento costante del Supremo Collegio che conferisce dignità al diritto soggettivo all'ambiente ed all'ambiente salubre. (v. Cass. Sez. un. 9 marzo 1979 n. 1463, in sede di regolamento di giurisdizione; Cass. Sez. un. 6 ottobre 1979 n. 5172; Cass. Pen. 20 gennaio 1983 n. 421).

\* Membro del Comitato Scientifico della Confederazione dei Coltivatori Diretti, Roma.

Si tratta di orientamenti lungimiranti che hanno qualificato come veri e completi diritti soggettivi, anziché come interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive di particolare rilevanza sociale.

D'altra parte la stessa struttura lessicale del citato art. 18, chiaramente ricalcante quella dell'art. 2043 in tema di responsabilità extracontrattuale, restringe il campo della responsabilità per danno ambientale ad un criterio "meramente soggettivistico di imputazione della colpa".

In ciò la L. 349/86 è andata contro le argomentazioni della dottrina prevalente, che aveva individuato invece nella responsabilità oggettiva, un criterio meglio corrispondente alla tutela dei danni all'ambiente.

E tuttavia, la stessa natura giuridica dell'interesse tutelato, non pare poter escludere l'applicabilità dell'art. 2050.

Si tratterà semmai di definirne gli ambiti ed i limiti di applicazione in funzione della maggiore o minore rilevanza del danno ambientale, dell'eziologia del danno medesimo etc.

Riuscirebbe ad esempio difficile non considerare attività pericolose, quelle poste in essere dalle Industrie cosiddette a Rischio.

Non è da sottacere, infine, nell'ipotesi dell'applicabilità anche al danno ambientale delle norme sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose che affrancherebbe l'attore da una difficile, lunga e costosa attività probatoria, l'interesse per l'Assicuratore che si troverebbe viepiù sgarnito sul piano della tutela giurisdizionale del proprio assicurato.